

STATUTO

Infrastrutture Garibaldi Repubblica S.c.r.l.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Denominazione sociale

1.01 E' costituita ai sensi dell'art. 2615-ter codice civile una Società consortile a responsabilità limitata con la denominazione sociale "Infrastrutture Garibaldi - Repubblica società consortile a responsabilità limitata" o in forma abbreviata "IN.G.RE. S.c.r.l." (di seguito, la Società).

Articolo 2

Oggetto

2.01 La società ha scopo consortile e non si propone fine di lucro.

2.02 Persegue quindi in via esclusiva il fine mutualistico ad essa proprio, attuando il coordinamento e la disciplina, mediante una organizzazione comune delle attività, anche preliminari, delle imprese socie necessarie per la progettazione e la realizzazione delle opere di bonifica ambientale e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di standard qualitativo (ove non a carico del Comune di Milano) necessarie ai fini di dare attuazione al Programma Integrato di Intervento denominato "Garibaldi Repubblica"

(nel seguito, P.I.I.) ivi inclusa la progettazione e realizzazione di opere tra cui:

- (i) spazi pubblici pedonali della Città della Moda e opere di arredo urbano sulla piazza/podio;
- (ii) opere di allacciamento ai servizi pubblici e alla rete di mobilità urbana e opere strutturali di delimitazione della servitù di sottosuolo (rispetto alla progettata linea MM 5);
- (iii) realizzazione opere strutturali della galleria artificiale (Via del Nord);
- (iv) viabilità primaria e secondaria (strade complete di sottoservizi, illuminazione e arredo urbano, opere di demolizioni e opere d'arte speciali per viabilità stradale ove necessario e ricollocazione dorsale fognaria primaria);
- (v) semaforizzazioni;
- (vi) linea tranviaria;
- (vii) demolizione e ricostruzione della nuova stazione autobus in zona Lampugnano;
- (viii) sottostazione elettrica AEM/ATM (demolizione dell'esistente e nuova costruzione delle opere civili, progettazione delle opere elettromeccaniche);
- (ix) opere di bonifica dei terreni.

2.03 La Società potrà assumere, solo per il raggiungimento dei propri scopi sociali e non di collocamento, sia in Italia che all'estero, partecipazioni sociali ed interessenze in altre società ed imprese aventi oggetto analogo o affine al pro-

prio, sempre per il raggiungimento degli scopi sociali la società potrà altresì costituire, sia come socio di maggioranza che di minoranza, nuove società con oggetto analogo o affine al proprio.

2.04 La società potrà altresì compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che l'organo amministrativo riterrà necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi comprese le attività di import-export, l'assunzione e la concessione di agenzie, commissioni, rappresentanze, mandati, lo smobilizzo in tutto od in parte del patrimonio immobiliare della società ed il rilascio di garanzie reali o personali a soci o a società del gruppo, con espressa esclusione dell'esercizio di tale ultima attività nei confronti del pubblico.

Articolo 3

Sede sociale

3.01 La Società ha sede legale in Milano.

3.02 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del registro delle imprese.

3.03 La Società ha facoltà di istituire e di sopprimere, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e uffici di rappresentanza.

Articolo 4

Domicilio

- 4.01 Per i rapporti con la Società, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.
- 4.02 Per i rapporti con la Società, il domicilio degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, è quello risultante dai libri sociali.
- 4.03 Sarà cura degli interessati comunicare, mediante lettera raccomandata, all'organo amministrativo, eventuali variazioni.

Articolo 5

Durata

- 5.01 La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2020 (duemilaventi) e potrà essere prorogata per decisione dei soci.

CAPO II

CAPITALE SOCIALE - QUOTE

Articolo 6

Capitale sociale e quote

- 6.01 Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila/00) ed è diviso in quote ai sensi dell'articolo 2468 del codice civile.
- 6.02 Il capitale sociale può essere liberato solo con conferimenti eseguiti in denaro.
- 6.03 Le quote di partecipazione di ciascun socio sono determinate in misura proporzionale al conferimento effettuato, salvo decisione contraria dei soci.

6.04 Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2468 del codice civile.

Articolo 7

Decisioni in ordine alla fusione

7.01 Nel caso di fusione per incorporazione di società interamente posseduta, e salvo il caso previsto dall'articolo 2505, terzo comma del codice civile, l'approvazione del progetto di fusione può essere assunta dall'organo amministrativo, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'articolo 2501-ter del codice civile e quanto alla società incorporante, anche quelle dell'articolo 2501 - *septies*, primo comma nn. 1 e 2 del codice civile.

7.02 Nel caso di fusione per incorporazione di società posseduta al 90% (novanta per cento), salvo il caso previsto dall'articolo 2505-bis, terzo comma del codice civile, l'approvazione del progetto di fusione può essere assunta dall'organo amministrativo, sempre che siano state rispettate le disposizioni dell'articolo 2501 - *septies*, primo comma nn. 1 e 2 del codice civile, e che l'iscrizione prevista dall'articolo 2501-ter, terzo comma del codice civile, sia fatta, per la società incorporante, almeno trenta giorni prima della data fissata per la decisione di fusione da parte della società incorporata.

Articolo 8

Contributi, Versamenti, Obblighi e finanziamenti dei soci

8.01 Fermi gli obblighi di versamento delle quote sottoscritte, i soci, ai sensi dell'articolo 2615 ter, secondo comma del Codice Civile, sono tenuti a versare eventuali contributi in denaro. La misura dei contributi da versare per provvedere all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni e attività assunte per conto dei soci consorziati nonché ai bisogni finanziari e di gestione della società consortile, eccedenti il capitale e le eventuali riserve, verrà fissata di volta in volta dall'Organo Amministrativo in misura proporzionale alla partecipazione detenuta da ciascuno nella Società.

8.02 I soci sono altresì obbligati a garantire, su richiesta dell'Organo Amministrativo e nei termini stabiliti, anche per il tramite di terzi costituiti fidejussori, in proporzione alla quota sociale posseduta, l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla società consortile nei confronti dei terzi per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto sociale;

8.03 I versamenti effettuati con diritto alla restituzione della somma versata possono essere versati dai soci anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa vigente in materia di raccolta del risparmio.

8.04 Salvo diversa determinazione dell'organo amministrativo, i finanziamenti effettuati dai soci a favore della Società de-

vono considerarsi infruttiferi.

8.05 Il rimborso dei finanziamenti dei soci fatti a favore della Società in conseguenza del rapporto sociale è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, ai sensi dell'art. 2467 c.c..

Articolo 9

Quote sociali

9.01 Le quote sono nominative e conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo i particolari diritti riguardanti l'amministrazione della Società e/o la distribuzione degli utili.

9.02 I particolari diritti attribuiti a singoli soci possono essere modificati solo con decisione unanime dei soci rappresentanti l'intero capitale sociale.

9.03 Il trasferimento delle quote di partecipazione per atto tra vivi da parte del socio cui sono attribuiti i particolari diritti di cui al precedente comma non comporta l'attribuzione al soggetto acquirente degli stessi diritti già spettanti in capo al socio alienante; in caso di successione *mortis causa*, sia a titolo universale, sia a titolo particolare, detti particolari diritti si estinguono.

Articolo 10

Trasferimento delle quote di partecipazione sociale

10.01 Le disposizioni del presente articolo 10 si applicano

per ogni trasferimento, o proposta di trasferimento, del diritto di piena proprietà sulle quote di partecipazione sociale. Il termine "quota/e di partecipazione sociale" di cui al presente Articolo 10 deve leggersi come "la partecipazione di un socio o parte di essa e/o diritti di sottoscrizione (in sede di aumento di capitale) e/o diritti di prelazione (delle partecipazioni inopstate) ad essa inerenti" (singolarmente la Quota, collettivamente le Quote). Per "trasferimento", ai fini del presente articolo, si intende il trasferimento per atto tra vivi. Per "trasferimento per atto tra vivi" si intende fare riferimento a qualsiasi negozio a titolo oneroso o gratuito per atto tra vivi nella più ampia accezione del termine concernente la piena proprietà delle Quote (inclusi, a solo titolo esemplificativo, la compravendita, la donazione, la permuta, la costituzione di rendita, il conferimento in natura, la dazione in pagamento, la cessione in blocco, forzata o coattiva, la *cessio bonorum*, il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento di azienda o ramo d'azienda, fusione, scissione o liquidazione della società, ecc.) in virtù del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento del diritto di proprietà su di una Quota o su parte di essa.

10.02 Il trasferimento di Quote sia a favore dei soci sia a favore dei terzi è regolato dai successivi articoli 10.03, 10.04, 10.05, 10.06, 10.07, 10.08 ed 10.09.

10.03 Il trasferimento della Quota è subordinato al soddisfacimento da parte del potenziale acquirente delle seguenti condizioni (i) contestuale acquisto dei diritti edificatori previsti dal P.I.I. di eventuale spettanza del socio che intende cedere e (ii) assunzione degli impegni di cui: (a) al Protocollo di Intesa stipulato in data 10 giugno 2003, così come successivamente emendato e integrato in data 15 luglio 2005, tra i Soci, il Comune di Milano, la società Sviluppo Garibaldi Repubblica S.r.l. e altri soggetti privati, proprietari di alcune porzioni immobiliari dell'ambito urbano Garibaldi Repubblica (di seguito, il Protocollo di Intesa); (b) alla Convenzione per l'attuazione del P.I.I., e relativo Atto Esecutivo stipulati in data 15 luglio 2005 per Notaio Riccardo Todeschini in Milano tra, *inter alia*, il Comune di Milano, Caprera S.r.l., Isola Otto S.r.l. e Immobiliare Costruzioni IM.CO. S.p.A (di seguito la Convenzione Attuativa); e (c) all'Accordo Trilaterale tra il Comune di Milano, i soggetti attuatori del P.I.I. e il promotore del progetto per la realizzazione della linea metropolitana 5, sottoscritto in data 15 luglio 2005.

Nel caso in cui un socio intenda costituire una comunione pro-indiviso sulla propria partecipazione sociale con un terzo ovvero con altro socio, il terzo o il socio dovrà aver assunto tutti gli impegni di cui al presente articolo 10.03.

10.04 Ogni offerta di acquisto relativa alle Quote da parte del proposto acquirente dovrà essere irrevocabile e mantenuta

ferma per un periodo pari o superiore a 60 (sessanta) giorni al fine di consentire il corretto eventuale esercizio dei diritti di cui al presente articolo 10.

10.05 Fermo restando quanto previsto nell'articolo 10.03 e salvo quanto previsto nell'articolo 10.06, qualora uno dei soci proprietari di una quota inferiore o uguale al 15% del capitale sociale (il **Socio Cedente**) intenda procedere al trasferimento a terzi o ad un altro socio di tutta o parte della propria Quota, tale Socio Cedente dovrà preventivamente offrire la Quota in prelazione a Caprera S.r.l. (il **Potenziale Acquirente**). Il diritto di prelazione del Potenziale Acquirente dovrà essere esercitato secondo i seguenti termini e condizioni:

- a) il Socio Cedente dovrà dare comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'organo amministrativo ed al Potenziale Acquirente indicando l'entità della Quota che intende trasferire, il prezzo o il valore della Quota offerto o concordato in buona fede con il proposto acquirente, l'identità e la residenza del proposto acquirente, nonché gli altri termini e le altre modalità e condizioni del proposto trasferimento;
- b) il Potenziale Acquirente potrà esercitare il diritto di prelazione ad esso spettante sulla Quota

offerta in prelazione, facendo pervenire all'organo amministrativo, entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della comunicazione di cui al punto a) che precede, lettera raccomandata con avviso di ricevimento recante indicazione della Quota su cui intende esercitare il diritto di prelazione, della possibile data per il perfezionamento del trasferimento (comunque entro e non oltre il termine di cui al punto d) di seguito) e del nominativo del notaio innanzi al quale effettuare il trasferimento stesso. Il diritto di prelazione sarà esercitato al prezzo indicato nella comunicazione di cui al punto a) che precede.

Ove si tratti di trasferimento che non preveda un corrispettivo, ovvero a titolo oneroso con corrispettivo diverso dal denaro, o comunque a titolo gratuito, il prezzo a cui dovrà essere esercitato il diritto di prelazione sarà determinato da un esperto nominato dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano;

c) l'organo amministrativo provvederà ad informare entro i successivi cinque giorni il Potenziale Acquirente degli esiti della sopra descritta procedura mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata all'indirizzo indicato nel

libro soci;

d) il trasferimento della Quota ed il pagamento del prezzo dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui al punto c) che precede;

e) se il diritto di prelazione non è stato esercitato dal Potenziale Acquirente sull'intera Quota offerta in prelazione dal Socio Cedente, quest'ultimo potrà trasferire la Quota al proposto acquirente allo stesso prezzo, termine e condizione offerte al Potenziale Acquirente, ai sensi del punto a) del presente articolo 10, ed entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al punto c) del presente articolo.

10.06 Il diritto di prelazione di cui all'articolo 10.05 è escluso nel solo caso in cui la Quota sia venduta a persone fisiche o giuridiche che siano alla data della vendita controllate o controllanti o soggette alla medesima direzione e coordinamento del Socio Cedente di cui agli artt. 2497 e seguenti c.c. o in relazione alla Quota di IM.CO qualora la Quota stessa sia venduta a Progestim S.p.A. o società soggette alla medesima direzione e coordinamento di Progestim S.p.A. Resta fermo che in tali casi il trasferimento della Quota è consentito solo a condizione che il Socio Cedente si impegni a riacquistare dalla cessionaria, e quest'ultima si impegni a retrocedere al Socio Cedente, la Quota trasferita nel caso in cui per qualsiasi ragione venissero a mancare i rapporti di con-

trollo o direzione e coordinamento di cui al presente articolo.

10.07 La predetta disposizione si applica anche in caso di cessione dei diritti d'opzione.

10.08 Le Quote non possono essere oggetto di pegno o di usufrutto.

10.09 In caso di trasferimento e/o costituzione di diritti sulle Quote in violazione di quanto stabilito dal presente articolo 10, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci della Società, non sarà legittimato all'esercizio di alcun diritto nei confronti della Società, ivi incluso l'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi, ed i relativi atti di trasferimento e/o di costituzione di diritti relativi alle partecipazioni sociali della Società non avranno alcun effetto nei confronti della Società.

Articolo 11

Morte del socio

11.01 In caso di morte di un socio, nella quota già di titolarità del defunto subentrano i suoi eredi o legatari, purché titolari dei diritti edificatori previsti dal P.I.I. e a condizione che abbiano assunto gli impegni indicati nell'articolo 10.03. e nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 10.01. In difetto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12.

Articolo 12

Recesso del socio

12.01 Il socio può recedere dalla Società per tutte le sue partecipazioni nei casi previsti dall'articolo 2473 del codice civile. Il socio che recede ha diritto al rimborso della partecipazione in proporzione al valore del patrimonio sociale al momento della dichiarazione di recesso. L'ammontare del suddetto rimborso sarà pari pertanto al valore pro quota del patrimonio netto della Società quale risultante dall'ultimo bilancio maggiorato dell'eventuale importo di crediti vantati dal socio che recede nei contratti della Società.

12.02 Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese o dalla trascrizione della decisione che lo legittima nei libri sociali, oppure dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso del socio. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo per i soci stessi al diritto di recesso.

12.03 In detta raccomandata devono essere indicati:

- le generalità del socio recedente;
- il domicilio eletto del recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento;
- il valore della quota di partecipazione al capitale sociale

per la quale il diritto di recesso viene esercitato.

12.04 Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo della sede legale della Società. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta apposita annotazione nel libro soci.

12.05 Le partecipazioni per le quali è effettuato il diritto di recesso sono inalienabili.

12.06 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

Articolo 13

Esclusione del socio

13.01 Il socio può essere escluso dalla Società al verificarsi delle seguenti circostanze da intendersi quali fattispecie di giusta causa: (i) il fallimento del socio, (ii) la dichiarazione di interdizione o inabilitazione del Socio e (iii) l'inadempimento degli obblighi di cui ai precedenti articoli 8.01 e 8.02.

13.02 L'esclusione del Socio è decisa dai soci con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, non computandosi la quota di partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

13.03 La decisione di esclusione, opportunamente motivata è

senza indugio comunicata al socio escluso e ha effetto a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo alla spedizione della comunicazione.

13.04 Ai sensi dell'art. 2473-bis del codice civile, è esclusa la possibilità di rimborso della partecipazione del socio escluso mediante riduzione del capitale sociale pertanto, nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, la Società si scioglie ai sensi dell'art. 2484, primo comma, n. 5, codice civile.

Articolo 14

Liquidazione delle partecipazioni

14.01 Nelle ipotesi previste negli articoli 11, 12 e 13 le partecipazioni saranno rimborsate al socio e ai suoi aventi causa in proporzione al patrimonio sociale.

Il patrimonio della Società è determinato dall'organo amministrativo sentito il parere dei sindaci, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito rispettivamente (i) al giorno della morte del socio, ovvero (ii) al momento della dichiarazione del recesso resa ai sensi dell'articolo 12, ovvero (iii) al momento in cui si è verificata o è stata decisa l'esclusione.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni secondo i criteri sopra indicati, è effettuata tramite relazione giurata da un esperto nominato dal presidente del Tribunale di Milano, che provvede anche sulle spese su istanza della parte

più diligente. Si applica il primo comma dell'art. 1349 del codice civile.

14.02 Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 giorni dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondente. In quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 del codice civile e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto la Società si scioglie ai sensi dell'art. 2484, primo comma, numero 5 del codice civile.

CAPO III

DELLE DELIBERE DEI SOCI

Articolo 15

Delibere dei soci

15.01 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

15.02 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- (a) l'approvazione del bilancio;
- (b) la nomina degli amministratori, la struttura dell'organo amministrativo;
- (c) la nomina, ove previste, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- (d) le modificazioni dello statuto;
- (e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- (f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- (g) le delibere aventi ad oggetto la concessione di garanzie reali e personali.

Articolo 16

Diritto di voto

16.01 Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci.

16.02 Il socio moroso non può partecipare alle delibere dei soci.

Articolo 17

Modalità di adozione delle delibere dei soci

17.01 Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazioni dell'Assemblea dei soci assunte ai sensi dell'art. 2479 bis del codice civile e di quanto disposto nel presente statuto.

Articolo 18

Modalità di convocazione dell'assemblea dei soci

18.01 L'assemblea dei soci è convocata da ciascun amministratore ai sensi dell'art. 2479 *bis* del codice civile anche fuori dalla sede della Società, purché in Italia. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale se nominato, o anche da un socio.

18.02 La convocazione è effettuata con avviso spedito con qualsiasi mezzo di comunicazione - che assicuri la tempestiva informazione e l'avvenuta ricezione della comunicazione stessa sugli argomenti da trattare - al domicilio dei soci almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

18.03 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita e la delibera si intende validamente adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e tutti i sindaci, se nomi-

nati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e degli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. Le delibere dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e ai sindaci rimasti assenti.

Articolo 19

Partecipazione e svolgimento dell'adunanza assembleare

19.01 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto e che risultino iscritti nel libro soci.

19.02 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:

- (i) sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti;
- (iv) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio o video collegati a cura della Società nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario.

19.03 Le deliberazioni vengono prese a votazione palese; per le nomine alle cariche sociali, in caso di parità di voti, si procederà ad un ballottaggio tra i candidati.

Articolo 20

Rappresentanza dei soci

20.01 Il socio può liberamente farsi rappresentare in assemblea anche da un soggetto non socio. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta consegnata al delegato anche via telefax, via fax o via posta elettronica con firma digitale.

20.02 La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell'assemblea.

20.03 La delega non può essere conferita che per una sola assemblea, ha effetto anche per le successive convocazioni e non può essere rilasciata in bianco.

20.04 Il rappresentante non può rappresentare in assemblea più di un socio.

Articolo 21

Quorum costitutivi e deliberativi

21.01 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 21.02.

21.02 Nei casi previsti dall'articolo 15.02, lettera (d) ed (e), nonché dagli articoli 2500-sexies, 2502, 2506-ter del codice civile, nei casi di riduzione del capitale sociale, salvo i casi in cui sia imposto dalla legge, di operazioni che comportino una rilevante modifica dei diritti dei soci ed infine per quelle che riguardano lo scioglimento, la liquidazione della Società, sia in via giudiziale, sia in via stragiudiziale e la presentazione di istanza di fallimento, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

21.03 Nel caso di trasformazione della Società in società di persone è comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata.

Articolo 22

Approvazione del bilancio

22.01 L'assemblea, per l'approvazione del bilancio, è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile le ragioni di dilazione.

Articolo 23

Verbalizzazione

23.01 Le delibere dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio.

23.02 Il verbale relativo alle delibere dei soci, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478 del codice civile.

23.03 Il verbale deve indicare:

- (i) la data dell'assemblea;
- (ii) anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- (iii) le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire di identificare, anche per allegato, l'indicazione dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti.

23.04 Nel verbale devono essere riassunte su richiesta dei soci le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 24

Presidenza dell'Assemblea

24.01 L'assemblea dei soci è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o di impedimento, dall'amministratore più anziano di età o da persona designata dagli intervenuti.

24.02 Il presidente dell'assemblea ha pieni poteri per accertare il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, in proprio o per delega, per constatare se essa sia regolarmente costituita e possa deliberare, per stabilire le modalità di votazione e regolare la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

CAPO IV

DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 25

Organo amministrativo

25.01 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un massimo di 9 (nove) componenti, compreso il Presidente.

Gli amministratori della Società possono anche essere non soci.

25.02 Non possono essere nominati amministratori e se nominati, decadono d'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del codice civile.

25.03 I dipendenti della Società possono essere nominati amministratori, ma non possono avere deleghe di poteri.

Articolo 26

Responsabilità degli amministratori

26.01 Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la Società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo Statuto per l'amministrazione della Società, salvo per quegli amministratori che essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere abbiano fatto constatare il proprio dissenso.

26.02 Gli amministratori rispondono anche verso i soci ed i terzi direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi.

26.03 Sono, altresì, solidalmente responsabili con gli amministratori i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la Società, i soci o i terzi.

Articolo 27

Cessazione dalla carica

27.01 Gli amministratori durano in carica per un periodo di 3 (tre) esercizi e la carica scadrà alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Al termine di tale periodo, il Consigliere scaduto potrà essere rieletto. La durata della carica per il Consigliere che dovesse essere nominato in sostituzione di altro cessato coinciderà con il residuo periodo di durata della carica.

27.02 Gli amministratori sono rieleggibili.

27.03 Fermo restando quanto disposto nel successivo articolo 27.05, la cessazione degli amministratori per scadenza del termine del mandato, ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo della Società è stato ricostituito.

27.04 La revoca può essere deliberata dai soci anche in assenza di giusta causa sia in caso di nomina dell'organo amministrativo a tempo indeterminato sia in caso di nomina a tempo determinato. In caso di revoca, nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno in mancanza della giusta causa di revoca intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente Società come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

27.05 Salvo quanto previsto nel successivo articolo 27.06, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più ammini-

stratori, gli altri, con parere del Collegio Sindacale, se nominato, provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima delibera dei soci che provvede in merito.

27.06 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri, si applica l'art. 2386 del codice civile.

27.07 Fino a diversa delibera dell'assemblea gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'articolo 2390 del codice civile.

Articolo 28

Consiglio di amministrazione

28.01 Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'atto costitutivo o l'assemblea, elegge tra i suoi membri un Presidente e uno o più vice Presidenti cui sono attribuiti poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento. La durata della loro carica è stabilita dal consiglio che li elegge, ma non può essere superiore alla durata in carica degli amministratori stabilita dalla assemblea.

28.02 Il Presidente, o il vice Presidente, presiede le riunioni del Consiglio; nel caso di assenza o inabilità del Presidente o, se nominato, del Vice Presidente, presiederà l'amministratore più anziano tra i presenti. Il Consiglio può nominare un segretario anche estraneo allo stesso.

28.03 Il Presidente verifica la regolarità della costituzione delle riunioni del Consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Articolo 29

Riunioni e delibere del consiglio di amministrazione

29.01 Il Presidente o, se nominato, il vice Presidente, convoca il consiglio di amministrazione quando lo ritiene opportuno e quando ne riceva richiesta per iscritto da due degli amministratori o, qualora nominato, dal Presidente del collegio sindacale ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

29.02 La convocazione avviene a mezzo avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo, l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

29.03 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

29.04 Il consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette, quando intervengano tutti i consiglieri in carica e i sindaci effet-

tivi e il revisore, se nominati.

29.05 Le riunioni del consiglio di amministrazione, qualora il presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: (i) che sia consentito al presidente identificare i partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) che sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti, (iii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione. Verificandosi tali presupposti, la riunione del consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, ove nominato.

29.06 Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi, fatta eccezione per le delibere relative alle materie qui di seguito elencate per le quali è richiesta la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica:

(a) ogni proposta di modifica dello Statuto della Società, fatta eccezione per le delibere di mero adeguamento dello sta-

tuto a disposizioni normative;

(b) acquisizioni di aziende, costituzione di società, acquisizione e/o sottoscrizione di partecipazioni sociali e/o trasferimento di diritti di opzione, da parte della Società o di qualsiasi sua eventuale controllata;

(c) fusioni con altre società e/o scissioni;

(d) delibere inerenti la conclusione di contratti fra la Società e uno o più Soci;

(e) ogni richiesta o concessione di prestito e, garanzie nei confronti di terzi per un valore eccedente Euro 1.000.000,00 (un milione);

(f) delibere inerenti operazioni esorbitanti l'attività principale della Società, che in ogni caso dovranno essere preventivamente rimesse all'Assemblea per l'approvazione;

(g) affidamento di appalti e/o ordini di fornitura e/o incarichi professionali e/o prestazioni d'opera di importo superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila).

29.07 Dalle delibere della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

29.08 Su consenso unanime degli amministratori presenti alle riunioni del consiglio di amministrazione regolarmente costituito, possono essere ammesse alle riunioni anche terze persone senza diritto di voto.

Articolo 30

Poteri dell'organo amministrativo

30.01 Fatto salvo quanto di competenza dell'assemblea ai sensi dell'articolo 15, l'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

30.02 Fatta eccezione per quanto previsto al successivo articolo 30.4, il consiglio di amministrazione può delegare tutto o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei suoi componenti anche disgiuntamente.

30.03 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Il Consiglio di Amministrazione non può delegare le attribuzioni di cui all'articolo 2475, quinto comma, del codice civile. Non possono essere, altresì, delegate le delibere aventi ad oggetto:

- (a) ogni proposta di modifica dello Statuto della Società, fatta eccezione per le delibere di adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- (b) acquisizioni di aziende, acquisizione e/o sottoscrizione di partecipazioni sociali e/o trasferimento di diritti di opzione, da parte della Società o di qualsiasi sua controlla-

ta;

- (c) fusioni con altre società e/o scissioni;
- (d) delibere inerenti la conclusione di contratti fra la Società e uno o più Soci;
- (e) ogni richiesta o concessione di prestito e garanzie nei confronti di terzi per un valore eccedente Euro 1.000.000,00 (un milione);
- (f) delibere inerenti operazioni esorbitanti l'attività principale della Società, che in ogni caso dovranno essere preventivamente rimesse all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Articolo 31

Rappresentanza della Società

31.01 L'uso della firma sociale e la rappresentanza legale della società, sia attiva che passiva, di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualsiasi Tribunale o Giurisdizione, compresa la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato e la corte dei conti e gli Uffici e commissioni tributarie, spettano con firma disgiunta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e all'amministratore delegato nei limiti della delega agli stessi conferita.

31.02 Al momento della nomina del Presidente e degli Amministratori Delegati, l'atto costitutivo o l'Assemblea possono stabilire che la rappresentanza debba essere esercitata con firma libera o congiunta.

31.03 La rappresentanza della Società spetta anche ai diretto-

ri, agli institori, ai mandatari per determinati atti o categorie di atti e ai procuratori nei limiti dei poteri loro attribuiti.

Articolo 32

Impugnazione delle delibere del consiglio di amministrazione

32.01 Le decisioni adottate dal Consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la Società, qualora cagionino un danno patrimoniale alla Società possono essere impugnate entro 90 giorni dagli amministratori assenti o dissenzienti e dagli organi di controllo. Sono salvi, i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Articolo 33

Compenso

33.01 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio.

33.02 Con decisione dei soci, per ogni esercizio, può altresì essere assegnato un compenso agli amministratori.

33.03 In mancanza di determinazione del compenso all'atto della loro nomina, la carica di amministratore della Società si intende prestata a titolo gratuito.

CAPO V

DEL CONTROLLO DEI SOCI

Articolo 34

Controllo dei soci

34.01 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 35

Organo di Controllo e controllo legale dei conti

35.01 La Società nomina il collegio sindacale ed un revisore, quest'ultimo per l'esercizio del controllo contabile.

Articolo 36

Composizione, durata e compenso del collegio sindacale

36.01 Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

36.02 Il presidente del collegio è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio. I sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi.

36.03 Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Giustizia mentre gli altri membri devono essere scelti in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

36.04 Salvo quanto previsto al successivo articolo 38, la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

36.05 I sindaci sono rieleggibili.

36.06 Il compenso è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Articolo 37

Cause di ineleggibilità e decadenza dei sindaci

37.01 Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2399 del codice civile.

37.02 Qualora la nomina non sia obbligatoria non possono comunque essere eletti e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.

37.03 Per tutti i sindaci iscritti nel registro di revisori contabili, tenuto presso il Ministero di Giustizia, si applica l'art. 2399 del codice civile.

Articolo 38

Cessazione dalla carica dei sindaci

38.01 I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa con decisione dei soci.

38.02 In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi 30 (trenta) giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Articolo 39

Competenze e doveri del collegio sindacale

39.01 Il collegio sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis del codice civile ma non esercita il controllo contabile della Società che è affidato al revisore.

39.02 Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma del codice civile.

39.03 Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.

39.04 Le delibere del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

39.05 Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

39.06 I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, ove nominato.

39.07 Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni previste dal presente statuto per le adunanze del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 28.05.

Articolo 40

Revisore

40.01 La Società deve nominare per il controllo contabile un revisore.

40.02 Si applicano al revisore le medesime norme previste per lo stesso in tema di società per azioni.

CAPO VI

DEL BILANCIO

Articolo 41

Esercizio sociale

41.01 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

41.02 Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

41.03 Il bilancio approvato dai soci deve essere depositato nel registro delle imprese entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione insieme con l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 42

Scioglimento

42.01 La Società si scioglie per le cause previste dall'articolo 2484 del codice civile.

42.02 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verifi-

carsi.

42.03 Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualunque causa, allo scioglimento della Società l'assemblea dei soci nominerà uno o più liquidatori e determinerà: (i) le modalità della liquidazione; (ii) il numero dei liquidatori; (iii) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio; (iv) coloro ai quali spetta la rappresentanza; (v) i criteri e le modalità in base alle quali deve svolgersi la liquidazione; (vi) gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori.

42.04 L'assemblea dei soci può revocare o sostituire i liquidatori ed estendere o restringere i loro poteri.

Articolo 43

Controversie

43.01

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano.

Il tribunale arbitrale sarà composto da un arbitro unico/tre arbitri, nominato/i dalla Camera Arbitrale.

L'arbitrato sarà rituale e il Tribunale Arbitrale deci-

derà secondo diritto.

Articolo 44

Norma di rinvio

44.01 Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente
statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

F.TO: MARIO BARACCHINI

F.TO: DOTTOR RICCARDO TODESCHINI - NOTAIO